



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/01/2011

=====

ADDI' 28/01/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALÀ	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 30

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente: "Norme per promuovere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero".



30 28 GEN. 2011 *Pr*

Oggetto: Proposta di Legge Regionale concernente: "Norme per promuovere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero".

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Agricole e valorizzazione dei prodotti locali;

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO il Regolamento del Consiglio Regionale;

VISTO il Reg. CE 510/2006 relativo alla "Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari";

VISTO il Reg. CE n. 509/2006 relativo alle "Specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari";

VISTO il D.lgs. n. 173/1998 concernente "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", ed in particolare l'art.8 concernente i prodotti tradizionali;

VISTA la legge regionale 16 aprile 2009, n. 12 concernente "Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale";

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulata dalla Direzione regionale "Attività della Presidenza - Area attività normativa" in collaborazione con la Direzione Regionale Agricoltura;

VISTA LA RELAZIONE DELL'ASSESSORE PROPONENTE; *Pr*

CONSIDERATO che, al fine di garantire una maggiore sostenibilità ambientale e promuovere la valorizzazione qualitativa delle produzioni a "chilometro zero", garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi ed assicurando un'adeguata informazione sull'origine e sulla specialità di tali prodotti, è opportuno incentivare sistemi di produzione, trasformazione e commercializzazione atti a garantire un ridotto apporto di emissioni GHG e favorire il consumo e la vendita diretta dei prodotti a chilometro zero;

CONSIDERATO che, al fine di garantire l'origine, la natura e la qualità dei prodotti a chilometro zero, nonché la valorizzazione degli stessi, è necessario istituire un logo che identifichi il prodotto mediante dicitura "prodotto a chilometro zero";

30 28 GEN. 2011 *gr*

all'unanimità


DELIBERA

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'unita proposta di legge regionale concernente: "Norme per promuovere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero" che consta di n. 13 articoli e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

di una relazione che costituiscono gr



REGIONE DELLA GIUNTA



ALLEG. alla DELIB. N. 30 *fr*
DEL 28 GEN. 2011

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“NORME PER PROMUOVERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI
AGRICOLI A CHILOMETRI ZERO”

fr

fr



Art. 1


(Finalità ed oggetto)

1. La Regione, al fine di promuovere la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari del territorio e garantire una maggiore sostenibilità ambientale, favorisce la produzione, la commercializzazione ed il consumo di prodotti agricoli a chilometri zero, come definiti all'articolo 2, assicurando ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti.

2. A tal fine, la presente legge detta norme per:

- a) favorire la diffusione di certificazioni volontarie sui prodotti agricoli ed agroalimentari a chilometri zero, atte a garantire un ridotto apporto di emissioni di gas a effetto serra;
- b) favorire la diffusione di certificazioni volontarie sui prodotti agricoli ed agroalimentari a chilometri zero, atte a permettere la tracciabilità di filiera dei prodotti per i quali tutte le attività di produzione e trasformazione avvengono all'interno del territorio regionale;
- c) incentivare l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici;
- d) favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero;
- e) istituire un logo regionale che identifichi le produzioni a chilometri zero mediante la dicitura "prodotti agricoli a chilometri zero";
- f) valorizzare l'impiego di prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità, somministrazione o vendita di cibi e bevande;
- g) facilitare nel commercio l'individuazione dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometri zero.

Handwritten signatures and initials:
A large, stylized signature, possibly "M. B.", and several smaller initials or marks.



Art. 2


(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, con il termine “prodotti agricoli a chilometri zero” si intendono i prodotti agricoli ed agroalimentari destinati all'alimentazione umana, ottenuti e trasformati sul territorio della Regione Lazio, che rientrano in una o più delle seguenti tipologie:

- a) “prodotti di qualità”, i prodotti definiti tali dalla normativa europea o nazionale vigente;
- b) “prodotti tradizionali”, i prodotti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche;
- c) “prodotti stagionali”, i prodotti messi in vendita o consegnati allo stato fresco per il consumo o la preparazione dei pasti nelle attività di ristorazione a condizione che la messa in vendita o la consegna alle imprese utilizzatrici avvenga nel periodo di produzione tipico delle zone agricole;
- d) “prodotti di comprovata sostenibilità ambientale”, i prodotti per i quali dalla produzione fino alla distribuzione è dimostrato che l'apporto di emissioni di gas a effetto serra (GHG) è inferiore, rispetto a quello di altri prodotti equivalenti presenti sul mercato, secondo i criteri stabiliti ai commi 2 e 3;
- e) “prodotti a filiera regionale”, i prodotti per i quali l'intera filiera, dalla produzione alla trasformazione, è collocata all'interno del territorio regionale; a tal fine la rintracciabilità di filiera ed il possesso dei requisiti di territorialità sono garantiti mediante la certificazione ISO 22005.

2. Le emissioni di GHG nell'ambito dell'intero processo produttivo dei prodotti di cui al comma 1, lettera d), sono calcolate secondo quanto previsto dalla norma UNI ISO 14064-1, riferita al bilancio dell'emissione GHG nelle fasi produttive e logistiche presenti, nonché dalla norma UNI ISO/TR 14062:2007 “Gestione ambientale – Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto”.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le soglie di riferimento relative alla produzione di GHG e il modello di calcolo delle stesse.



Art. 3
(Contributi)

1. La Regione concede contributi alle piccole e medie imprese agricole e agroalimentari per le seguenti attività:

- a) introduzione nell'organizzazione aziendale delle norme ISO 14064-1;
- b) introduzione nell'organizzazione aziendale delle norme ISO 22005.

2. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 9 sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.



Three handwritten signatures are present in the bottom left corner of the page.

Art. 4

*(Utilizzo dei prodotti agricoli a chilometri zero nei servizi di
ristorazione collettiva affidati da enti pubblici)*

1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo di prodotti agricoli a chilometri zero in misura non inferiore al trenta per cento, in termini di valore, in relazione ai prodotti agricoli ed agroalimentari complessivamente utilizzati su base annua.

2. I gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici garantiscono adeguata informazione sull'utilizzo di prodotti agricoli a chilometri zero nella preparazione dei pasti forniti.



Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom left of the page.

Art. 5

(Disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli)

1. I comuni, in caso di apertura di nuovi mercati in aree pubbliche riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 28 (Interventi regionali per la promozione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli) o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già attivi, riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli a chilometri zero almeno il venti per cento del totale dei posteggi.




Q
fl
Mg
B
B

Art. 6

(Logo regionale)

1. E' istituito il logo regionale "prodotti agricoli a chilometri zero".
2. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 9 sono definite le caratteristiche del logo regionale di cui al comma 1 e le relative modalità d'uso.



M. G. G.
M. G. G.
M. G. G.


Art. 7

(Valorizzazione dei prodotti agricoli a chilometri zero)

1. Alle imprese esercenti attività di ristorazione, ospitalità, somministrazione o vendita di alimenti e bevande, operanti nel territorio regionale, che nell'ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, si approvvigionano per almeno il trenta per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli a chilometri zero, così come definiti dalla presente legge, è concesso l'uso del logo di cui all'articolo 6. L'approvvigionamento di tali prodotti nella percentuale succitata è documentato nelle fatture di acquisto che riportano l'indicazione dell'origine, della natura, della qualità e della quantità dei prodotti acquistati.

2. La Regione assicura la creazione di un apposito circuito per la promozione delle imprese, di cui al comma 1, che utilizzano il logo regionale "prodotti agricoli a chilometri zero".

3. Nelle attività di promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari nonché di educazione alimentare, la Regione riserva specifici ambiti di intervento per i prodotti agricoli a chilometri zero.



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including "MGT", "B", and a large signature.

Art. 8

(Disposizioni in materia di commercio dei prodotti agricoli a chilometri zero)

1. Nelle strutture di vendita, di cui alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modificazioni, ad esclusione degli esercizi di vicinato, sono previsti appositi ed esclusivi spazi destinati ai prodotti agricoli a chilometri zero qualora gli stessi prodotti vengano messi in vendita.



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Art. 9
(Regolamento)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, adotta un regolamento di attuazione ed integrazione che, in particolare, prevede:

- a) i criteri e le modalità per la concessione di contributi di cui all'articolo 3;
- b) le caratteristiche del logo regionale "prodotti agricoli a chilometro zero" di cui all'articolo 6 e le relative modalità d'uso;
- c) i casi in cui si procede alla revoca della concessione all'uso del logo regionale "prodotti agricoli a chilometro zero".



Handwritten signatures and initials:
A
M
B
B
B

Art. 10


(Attività di vigilanza e sanzioni amministrative)

1. Chiunque usa il logo regionale “prodotti agricoli a chilometri zero”, senza aver avuto dalla Regione la relativa concessione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 1.000,00 ed un massimo di euro 10.000,00.

2. Chiunque, avendo avuto la concessione del logo regionale “prodotti agricoli a chilometri zero”, lo usa in modo difforme rispetto alle modalità d’uso disciplinate nel regolamento regionale, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 500,00 ed un massimo di euro 5.000,00.

3. I comuni esercitano le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge. Ai sensi dell’articolo 182 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 , (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), i comuni provvedono altresì all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2, introitando le somme delle sanzioni stesse.

4. Qualora, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, i comuni accertano un uso del logo regionale “prodotti agricoli a chilometri zero” difforme rispetto alle modalità d’uso disciplinate nel regolamento regionale, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b), ne danno immediata comunicazione alla Regione ai fini dell’eventuale revoca della concessione del logo.



Several handwritten signatures in black ink, located in the bottom left corner of the page. The signatures are stylized and appear to be of various individuals.

Art. 11

(Abrogazione)

1. La legge regionale 16 aprile 2009, n. 12 (Disposizioni per sostenere il consumo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale) è abrogata.




A cluster of handwritten signatures in black ink, located in the bottom left corner of the page. The signatures are stylized and appear to be multiple names.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B15, di un apposito capitolo denominato: "Interventi a sostegno della produzione, commercializzazione e del consumo dei "prodotti a chilometro zero", con uno stanziamento, per ciascuna della annualità 2011, 2012 e 2013, pari ad euro 2.000.000,00, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T27501, lettera b), dell'Elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale per l'esercizio finanziario 2011.



Art. 13

*(Rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato -
Clausola di sospensione degli aiuti)*

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto in particolare di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.

2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio, del 7 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L. 142, del 14 maggio 1998.

3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 7, paragrafi 3 e 4, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L. 83, del 27 marzo 1999. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.

mg
AB
burg
[Signature]





REGIONE
LAZIO

ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE
E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI

L'ASSESSORE

ALLEG. alla DELIB. N. 30 ^{pr}
DEL 28 GEN. 2011

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

"NORME PER PROMUOVERE IL CONSUMO DEI PRODOTTI AGRICOLI A CHILOMETRI ZERO".

RELAZIONE

La proposta di legge nasce dall'esigenza di garantire una maggiore sostenibilità ambientale dei sistemi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari regionali attraverso il sostegno alla produzione ed al consumo dei prodotti a chilometro zero, garantendo ai consumatori una maggiore trasparenza sui prezzi ed assicurando una adeguata informazione sull'origine e sulla specialità dei prodotti.

Gli obiettivi della proposta di legge sono :

- Istituire un logo che identifichi il prodotto a chilometro zero;
- favorire la diffusione di certificazioni volontarie sui prodotti agricoli ed alimentari a chilometro zero atte a garantire un ridotto apporto di emissioni GHG;
- favorire la diffusione di certificazioni volontarie che garantiscano che tutte le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione avvengano all'interno del territorio regionale;
- favorire l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli a chilometro zero,
- incentivare l'impiego di prodotti a chilometro zero nei servizi di ristorazione collettiva pubblica e privata.

I destinatari degli interventi saranno, prioritariamente, gli operatori del settore agricolo senza dimenticare i consumatori e tutti i soggetti, pubblici e privati, che interagiscono nell'ambito delle filiere agroalimentari.

Successivamente un regolamento di attuazione definirà nel dettaglio la pratica applicazione del dispositivo della presente proposta di legge.



ASSESSORATO alle Politiche Agricole e
Valorizzazione dei Prodotti Locali

VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7
00145 ROMA

TEL. +39.06.5168.6130
FAX +39.06.5168.4244
WWW.REGIONELAZIO.IT